

22.007

**MESSAGGIO
CONCERNENTE LA PRIMA AGGIUNTA A
AL PREVENTIVO PER IL 2022**

del 2 febbraio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto della prima aggiunta A al preventivo 2022 secondo il disegno di decreto allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

INDICE

A	RAPPORTO SULL'AGGIUNTA	5
	COMPENDIO	5
1	CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE	7
	11 MISURE LEGATE AL CORONAVIRUS NEL 2022	7
	12 CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE	9
2	CREDITI D'IMPEGNO	13
B	BASI DI DIRITTO CREDITIZIO	15
C	DECRETI FEDERALI	17
1	DECRETO FEDERALE CONCERNENTE LA PRIMA AGGIUNTA A AL PREVENTIVO PER IL 2022	17

COMPENDIO

Con la prima aggiunta A il Consiglio federale chiede l'approvazione di tre crediti aggiuntivi dell'ordine di 3,4 miliardi per ulteriori provvedimenti volti ad attenuare le conseguenze della pandemia da coronavirus. Si tratta di uscite dovute alle proroghe decise dal Parlamento nella sessione invernale 2021 (modifica della legge COVID-19). Le aggiunte riguardano l'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus (1,7 mia.), i provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese (0,9 mia.) e il contributo della Confederazione all'assicurazione contro la disoccupazione (0,8 mia.). I crediti aggiuntivi vengono chiesti come fabbisogno finanziario eccezionale.

CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

Con il decreto del 16 dicembre 2021 concernente il preventivo per il 2022 il Parlamento ha approvato uscite pari a 3,8 miliardi per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Di questi, 3,2 miliardi sono a titolo straordinario.

Il 17 dicembre 2021, nel quadro della sessione invernale 2021, il Parlamento ha deciso di apportare un'ulteriore modifica urgente alla legge COVID-19 (FF 2021 2516) prorogando l'applicazione di determinate disposizioni (RS 818.102). In tal modo le Camere federali intendono garantire che, se la crisi dovesse perdurare anche nel 2022, la Confederazione disponga degli strumenti necessari per fronteggiare la pandemia e le relative conseguenze, in particolare nei settori sanità, protezione dei lavoratori, sport e cultura. I corrispondenti crediti sono chiesti con il presente messaggio speciale e riguardano i seguenti settori:

- *indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus (1,69 mia.):* il Parlamento ha prolungato la durata di validità dell'indennità fino al 31.12.2022 dicembre 2022. La modifica va oltre la proposta del Consiglio federale, perché oltre che in caso di quarantena, cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, chiusura degli esercizi e divieto di svolgere manifestazioni, il diritto all'indennità è prorogato anche in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa e delle persone particolarmente a rischio (art. 15 legge COVID-19). Perciò sono necessari mezzi supplementari. Poiché con l'importo di 490 milioni iscritto a preventivo per il 2022 è possibile coprire soltanto il fabbisogno per 2,5 mesi, il 18 gennaio 2022 la Delegazione delle finanze ha approvato un anticipo equivalente al fabbisogno di un mese (182 mio.);
- *provvedimenti per i casi di rigore a favore delle imprese (900 mio.):* il Parlamento ha parimenti prolungato fino alla fine del 2022 la base legale concernente gli aiuti per i casi di rigore a favore delle imprese (art. 12 legge COVID-19). Dato che il previgente regime dei casi di rigore impostato su aiuti a tantum non ha potuto essere proseguito, è stata elaborata un'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, che il Consiglio federale sottopone per approvazione con la prima aggiunta A. Partendo dal presupposto che non sarà necessario chiudere gli esercizi e la maggior parte delle restrizioni sarà revocata in aprile, una prima stima effettuata sulla base dei dati disponibili sui casi di rigore indica per il programma casi di rigore 2022 un fabbisogno finanziario di circa 1,1 miliardi. Di questi, 900 milioni saranno a carico della Confederazione;

- *contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (800 mio.):* nel quadro dei dibattiti sulla legge COVID-19, l'Assemblea federale ha inoltre prolungato la base legale di varie deroghe concernenti l'indennità per lavoro ridotto (art. 17, 17a e 17b legge COVID-19). Nel contempo il Parlamento ha deciso che la Confederazione dovrà continuare a sostenere tutti i costi legati al lavoro ridotto anche nel 2022 (art. 90a cpv. 3 legge sull'assicurazione contro la disoccupazione). Complessivamente, nel 2022 sono previsti costi legati all'indennità per lavoro ridotto pari a 800 milioni, perciò viene chiesto un fabbisogno finanziario eccezionale di valore equivalente;

I crediti aggiuntivi vengono chiesti come fabbisogno finanziario eccezionale. In questo caso si applica la disposizione derogatoria relativa al freno all'indebitamento, poiché la pandemia da coronavirus costituisce un «evento eccezionale che sfugge al controllo della Confederazione» (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LFC) e gli oneri supplementari non possono essere compensati nel bilancio ordinario.

I crediti aggiuntivi sono elencati e motivati singolarmente nella parte A numero 13.

CREDITI D'IMPEGNO

Il credito d'impegno «Costruzioni dei PF 2014, Gloristrasse» deve essere aumentato di 11 milioni, affinché il progetto del PF di Zurigo per la costruzione del centro GLC possa essere finalizzato. Il credito aggiuntivo chiesto non è sottoposto al freno all'indebitamento (cfr. parte A n. 2).

1 CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

11 MISURE LEGATE AL CORONAVIRUS NEL 2022

Nel preventivo 2022 per fronteggiare la pandemia di COVID-19 sono state iscritte uscite pari a 3,8 miliardi. Con il presente messaggio vengono chieste ulteriori uscite dell'ordine di 3,4 miliardi. Negli anni 2020 e 2021, la Confederazione ha già autorizzato uscite pari a circa 30 miliardi per affrontare la crisi causata dal coronavirus.

Negli anni 2020 e 2021 il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso consistenti uscite per arginare le ripercussioni economiche e sociali della pandemia da coronavirus. Una parte cospicua delle uscite è stata utilizzata per sostenere i redditi e mantenere i posti di lavoro (ad es. indennità per perdita di guadagno e per lavoro ridotto), finanziare misure sanitarie (as es. acquisto di materiale sanitario, compresi i test COVID) e sostenere i settori particolarmente colpiti (ad es. ambito sportivo e culturale). Nel 2021 il pacchetto di misure è stato completato con i provvedimenti per i casi di rigore. Complessivamente, negli anni 2020 e 2021, per affrontare la crisi causata dal coronavirus la Confederazione ha stanziato uscite per circa 30 miliardi.

Con il decreto del 16 dicembre 2021 concernente il preventivo per il 2022, per fronteggiare la pandemia da coronavirus il Parlamento ha approvato uscite pari a 3,8 miliardi complessivi. Gli importi più consistenti sono destinati all'assunzione dei costi per i test COVID (1,6 mia.), all'acquisto di materiale sanitario compresi i vaccini (0,6 mia.) e all'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus (0,5 mia.). Il prolungamento di alcune disposizioni nel quadro della modifica della legge COVID-19 comporta uscite supplementari che vengono chieste con il presente messaggio (cfr. n. 12).

MISURE CONTRO IL CORONAVIRUS 2022

In fr.			Mezzi stanziati 2022	
Totale crediti a preventivo			3 829 496 400	
<i>di cui uscite straordinarie (A290.0xxx)</i>			<i>3 257 381 600</i>	
UA	N. credito	Nome del credito		
306	Ufficio federale della cultura	A231.0417	COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	100 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A231.0418	COVID: aiuto immediato per operatori culturali	15 000 000
306	Ufficio federale della cultura	A231.0419	COVID: organizzazioni culturali amatoriali	15 000 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	59 387 100
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A231.0213	Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	7 700 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A231.0421	COVID: medicinali e prestazioni vaccinazione	57 500 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica	A290.0130	COVID: finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2	1 615 000 000
317	Ufficio federale di statistica	A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 770 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	A290.0104	COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	490 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A231.0412	COVID: aiuti finanziari	50 000 000
504	Ufficio federale dello sport	A235.0113	COVID: prestito SFL/SIHF	50 000 000
525	Difesa	A290.0113	COVID: acquisto di materiale sanitario	550 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	6 292 700
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0192	Svizzera Turismo	17 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0424	COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	32 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A231.0430	COVID: scudo protettivo per gli eventi pubblici	60 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	A290.0106	COVID: fidejussioni	387 381 600
724	Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	A231.0416	COVID: stoccaggio etanolo	465 000
802	Ufficio federale dei trasporti	A290.0135	COVID: indennità a favore del traffico regionale viaggiatori	150 000 000
802	Ufficio federale dei trasporti	A290.0136	COVID: indennità a favore del traffico locale	50 000 000
802	Ufficio federale dei trasporti	A290.0141	COVID: indennità a favore del trasporto a scopo turistico	15 000 000
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	A235.0114	COVID: ricapitalizzazione di Skyguide	100 000 000

12 CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

Con la presente prima aggiunta A sono chieste uscite straordinarie supplementari totali dell'ordine di 3,4 miliardi per l'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus, i provvedimenti per i casi di rigore e l'indennità per lavoro ridotto. La Delegazione delle finanze ha approvato un anticipo di 182 milioni per l'indennità di perdita di guadagno a seguito del coronavirus.

CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

CHF		Importo	Anticipazione	Compensazione
Totale		3 390 000 000	182 000 000	-
Autorità e tribunali (A+T)		-	-	-
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)		-	-	-
Dipartimento federale dell'interno (DFI)		1 690 000 000	182 000 000	-
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A290.0104	COVID: prestazioni indennità di perdita di guadagno	1 690 000 000	182 000 000	
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)		-	-	-
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport (DDPS)		-	-	-
Dipartimento federale delle finanze (DFF)		-	-	-
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca (DEFR)		1 700 000 000	-	-
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A290.0105	COVID: contributo federale all'AD	800 000 000		
A290.0132	COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	900 000 000		
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni (DATEC)		-	-	-

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI**A290.0104 COVID: PRESTAZIONI INDENNITÀ PER PERDITA DI GUADAGNO 1 690 000 000**

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prolungare la durata di validità dell'indennità per perdita di guadagno fino al 31 dicembre 2022 mediante una modifica della legge COVID-19. La modifica va oltre la proposta del Consiglio federale, pertanto sono necessari ulteriori mezzi finanziari.

Con annuncio ulteriore a complemento del preventivo del 27 ottobre 2021, il Consiglio federale ha già chiesto alle Camere federali un fabbisogno finanziario eccezionale di 490 milioni a favore dell'indennità per perdita di guadagno nel 2022. Inizialmente era previsto che tale indennità servisse soltanto in caso di impedimento al lavoro per quarantena, di cessazione della custodia dei figli o di chiusura degli esercizi. Con la modifica di legge adottata è invece stato prorogato anche il diritto a un'indennità in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa e delle persone particolarmente a rischio (art. 15 legge COVID-19). Le maggiori uscite che ne conseguono sono stimate a 1,69 miliardi.

Poiché con l'importo di 490 milioni iscritto a preventivo per il 2022 è possibile coprire soltanto il fabbisogno per 2,5 mesi, il 18 gennaio 2022 la Delegazione delle finanze ha approvato un anticipo equivalente al fabbisogno di un mese (182 mio.).

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA**A290.0105 COVID: CONTRIBUTO FEDERALE ALL'AD 800 000 000**

Nel quadro dei dibattiti sulla legge COVID-19, l'Assemblea federale ha inoltre prolungato la base legale per varie deroghe concernenti l'indennità per lavoro ridotto (art. 17, 17a e 17b legge COVID-19). Nel contempo, il Parlamento ha deciso che la Confederazione deve continuare a sostenere tutti i costi legati al lavoro ridotto anche nel 2022 (art. 90a cpv. 3 legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).

La stima delle uscite per l'indennità per lavoro ridotto è legata a elevate incertezze perché il decorso della pandemia non è prevedibile. Infatti, le ripercussioni delle nuove regolamentazioni sulle abitudini di consumo e quindi sulla sospensione del lavoro degli esercizi sono poco chiare. I costi dovrebbero essere sensibilmente minori rispetto a ipotizzate chiusure degli esercizi ordinate. Complessivamente, nel 2022 sono previsti costi legati all'indennità per lavoro ridotto pari a 800 milioni, perciò viene chiesto un fabbisogno finanziario eccezionale di valore equivalente.

Non sono comprese negli 800 milioni le ripercussioni finanziarie della decisione del Tribunale federale, secondo cui in relazione alla procedura di conteggio sommaria, le parti dello stipendio per le indennità per vacanze o per giorni festivi a favore degli impiegati devono essere considerate nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto dello stipendio mensile. Il DEFR (SECO) sta esaminando le modalità di attuazione di questa decisione.

A290.0132 COVID: PROVVEDIMENTI CANTONALI PER I CASI DI RIGORE A FAVORE DELLE IMPRESE 900 000 000

Con la modifica della legge COVID-19 è parimenti stata prolungata fino alla fine del 2022 la base legale concernente il versamento degli aiuti per i casi di rigore a favore delle imprese (art. 12 legge COVID-19). Il 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, perché il previgente regime dei casi di rigore impostato su aiuti a tantum non ha potuto essere proseguito. Nei mesi tra gennaio e giugno 2022, la Confederazione partecipa dunque ai costi dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore. Nel quadro dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 è stata anche integrata l'attuazione del sostegno a favore dei baracconisti (art. 11b legge COVID-19) deciso dal Parlamento.

Partendo dal presupposto che non sarà necessario chiudere gli esercizi e la maggior parte delle restrizioni sarà revocata in aprile, una prima stima effettuata sulla base dei dati disponibili sui casi di rigore indica per il programma casi di rigore 2022 un fabbisogno finanziario di circa 1,1 miliardi. La legge prevede che la Confederazione partecipi nella misura del 70 per cento ai costi dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore

delle imprese con una cifra d'affari fino a 5 milioni, mentre per le imprese che superano tale cifra si fa integralmente carico dei costi. Basandosi sui versamenti effettuati finora, circa 900 milioni sarebbero a carico della Confederazione e circa 200 milioni a carico dei Cantoni. Per questo motivo è chiesto un credito aggiuntivo di 900 milioni a titolo di fabbisogno finanziario eccezionale. Sono compresi anche i provvedimenti a favore dei baracconisti, che sono sostenuti integralmente dalla Confederazione.

2 CREDITI D'IMPEGNO

Il progetto del PF di Zurigo per il nuovo edificio GLC sta per essere finalizzato. Ciononostante, le riserve disponibili nel credito d'impegno approvato non sono sufficienti e quest'ultimo deve pertanto essere aumentato di 11 milioni. Il relativo credito aggiuntivo sottostà al freno all'indebitamento.

CREDITI D'IMPEGNO CHIESTI CON LA PRIMA AGGIUNTA

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ aggiuntivo chiesto
Sottoposti al freno alle spese			11,0
Educazione e ricerca			
620 Costruzioni PF 2014, Gloriastrasse	V0233.01 A202.0134	127,0	11,0

620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

V0233.01 Costruzioni dei PF 2014, Gloriastrasse **11 000 000**

Il progetto del PF di Zurigo per il nuovo edificio GLC è prossimo alla conclusione. CLG sarà un moderno centro di sviluppo e ricerca al centro del PFZ, dedicato all'insegnamento e allo studio coniugando le scienze della salute con la tecnologia e le tecnologie dell'informazione con l'elettrotecnica.

Durante i lavori di costruzione l'impresa generale ha cagionato importanti ritardi, difetti di costruzione e prestazioni aggiuntive, con conseguenti costi supplementari. Il PF di Zurigo sta esaminando con la dovuta cautela l'adeguatezza e la legittimità delle pretese dell'impresa generale e, se del caso, le respingerà. Nondimeno, le riserve disponibili nel credito d'impegno approvato pari a 127 milioni non sono sufficienti. Secondo l'articolo 27 capoverso 1 LFC è pertanto necessario chiedere immediatamente un aumento del credito d'impegno, senza il quale il progetto non potrà essere concluso.

I costi supplementari saranno coperti tramite il budget ordinario del settore dei PF e non hanno pertanto ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

1 BASI DI DIRITTO CREDITIZIO

Con un credito aggiuntivo il Parlamento aumenta il credito a preventivo per l'esercizio in corso. Lo stanziamento di mezzi supplementari è reso necessario da eventi imprevisi e non ammette differimenti. La procedura è disciplinata nella legge federale sulle finanze della Confederazione.

Nonostante un'accurata preventivazione e una costante sorveglianza dei crediti, è possibile che nel corso dell'anno i crediti stanziati a preventivo per determinate voci finanziarie si rivelino insufficienti. I motivi sono sovente da ricercare:

- in nuove decisioni del Consiglio federale o del Parlamento che al termine della fase di preventivazione non erano ancora definite o non sono state oggetto di discussione;
- nello sviluppo inatteso di importanti fattori determinanti per spese e uscite per investimenti.

Se una spesa o un'uscita per investimenti non può essere riportata all'anno successivo, occorre chiedere un *credito aggiuntivo* a un credito a preventivo (art. 33 LFC, RS 611.0). Nella domanda di crediti aggiuntivi il fabbisogno di credito supplementare deve essere motivato in modo esaustivo. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi non ha potuto essere previsto tempestivamente, che il differimento provocherebbe notevoli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al preventivo successivo. Non sono necessari crediti aggiuntivi per partecipazioni non preventivate a determinate entrate da parte di terzi (ad es. se la Confederazione realizza maggiori entrate non preventivate sulle quali i Cantoni hanno un diritto a una quota in funzione di una chiave di ripartizione fissa). Ciò vale anche per i versamenti ai fondi (ad es. al Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti ferroviari), purché essi siano riconducibili a maggiori entrate a destinazione vincolata non preventivate. Infine, non sono necessari crediti aggiuntivi per ammortamenti pianificati, rettificazioni di valore e accantonamenti non preventivati.

Unitamente alle aggiunte possono essere chiesti anche *crediti d'impegno* nuovi oppure già stanziati ma insufficienti. Questi ultimi possono essere aumentati mediante crediti aggiuntivi a un credito d'impegno, se le relative domande non devono essere sottoposte al Parlamento con messaggio speciale (art. 21 segg. LFC e art. 100 segg. ordinanza sulle finanze della Confederazione, OFC, RS 611.01).

Il Consiglio federale può decidere, previo consenso della Delegazione delle finanze, *spese o uscite per investimenti* urgenti che non possono essere differite e per le quali non si può attendere l'approvazione del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale (anticipazione). In fatto di anticipazioni l'Esecutivo deve mostrarsi parco, al fine di interferire il meno possibile con il diritto di stanziamento dei crediti delle Camere federali. Tutte le aggiunte anticipate devono essere sottoposte come sorpassi di credito per successiva approvazione all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo o, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo (art. 34 LFC e art. 25 OFC). La LFC prevede una simile procedura d'urgenza per i crediti d'impegno (art. 28 cpv. 2 LFC).

Il *riporto di credito* costituisce un caso particolare. Un credito a preventivo stanziato l'anno precedente ma non completamente utilizzato può essere riportato all'esercizio in corso per garantire il proseguimento o la conclusione di un progetto, il cui credito a preventivo non è sufficiente (art. 36 cpv. 1 LFC; art. 26 OFC). Quest'ultimo caso si presenta quindi per lo più quando la realizzazione di un progetto subisce un ritardo che nel mese di giugno dell'anno precedente, ovvero al momento della conclusione dei lavori preparatori per il preventivo, nessuno poteva prevedere. Il riporto di credito contrasta la tendenza a consumare eventuali residui di crediti inutilizzati e impedisce quindi uscite non urgenti. Il Consiglio federale può riportare crediti all'anno successivo. Esso deve renderne conto

all'Assemblea federale nei messaggi concernenti le aggiunte al preventivo oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

Generalmente i *trasferimenti di credito* non sono oggetto dei crediti aggiuntivi. Secondo l'articolo 20 capoverso 5 OFC, il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. I trasferimenti di credito autorizzati in questo modo riguardano esclusivamente il relativo anno di preventivo.

I rimandi sopracitati alla LFC e all'OFC si riferiscono alle versioni rispettivamente del 1° gennaio 2016 e del 1° gennaio 2021. Le nuove norme stabilite nelle ultime revisioni parziali (versioni del 1.1.2022) saranno applicate dal 2023 (ovvero dalle aggiunte al preventivo per il 2023).

Decreto federale concernente la prima aggiunta A al preventivo 2022

del x marzo 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2022³,
decreta:

Art. 1 Crediti aggiuntivi

Quale prima aggiunta (parte A) al preventivo 2022 della Confederazione Svizzera, per il 2022 nel conto economico sono autorizzate secondo elenco speciale spese di 3 390 000 000 di franchi.

Art. 2 Uscite

Nell'ambito del conto di finanziamento, per il 2022 sono autorizzate uscite supplementari di 3 390 000 000 di franchi.

Art. 3 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 della Costituzione federale, l'importo massimo delle uscite totali secondo l'articolo 6 del decreto federale Ia del 16 dicembre 2021⁴ concernente il preventivo per il 2022 è aumentato in misura corrispondente al fabbisogno finanziario eccezionale di 3 390 000 000 di franchi.

Art. 4 Credito d'impegno sottoposto al freno alle spese

Per l'aumento del credito d'impegno «Costruzioni PF 2014, Gloriastrasse» è stanziato un credito aggiuntivo di 11 000 000 di franchi.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

² RS 101

³ Non pubblicato nel FF

⁴ FF 2022 XXXX

